



Ufficio Ragioneria e Tributi
Via Roma, 69 - 36030 Zugliano (VI)
tel. 0445/330115 int. 3 - fax n. 0445/330029
C.F. e P.IVA 00236130241
pec: zugliano.vi@cert.ip-veneto.net
e-mail: finanziari@comune.zugliano.vi.it
web: www.comune.zugliano.vi.it

Prot. 8349

Zugliano, 22 luglio 2019

AVVISO

OGGETTI SMARRITI

Si rende noto che il 20 luglio 2019 alle ore 12:20 circa è stato ritrovato il seguente oggetto in località Zugliano, tra Via Piave e Via Rorin:

- **N. 1 chiavi di auto - marca FORD.**

Il legittimo proprietario potrà ritirare l'oggetto presentandosi presso l'Ufficio Ragioneria di questo Comune entro un anno a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del presente avviso.

In caso di visione e/o ritiro del bene smarrito, il cittadino deve dimostrare di essere il proprietario e pertanto deve presentarsi con documento d'identità e copia della denuncia di furto/smarrimento.

Trascorso detto termine senza alcun riscontro, l'oggetto sarà consegnato a chi lo ha trovato.

Per prendere visione dell'oggetto, contattare l'ufficio Ragioneria in orario di apertura al pubblico.

L'ECONOMO COMUNALE

De Michele Frida

Avvertenza: l'art. 647 del Codice Penale stabilisce che è punito a querela della persona offesa, con multa nelle forme di legge e con reclusione fino ad un anno, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose ritrovate.

Normativa di riferimento – Codice Civile.

- Articolo 927: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
- Articolo 928: il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
- Articolo 929: trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
- Articolo 930: il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
- Articolo 931: agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.